

Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

# Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto

Interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata

Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 "deminimis" relativo all'applicazione degli articoli 107e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Deliberazione della Giunta Regionale n.18/38 del 18 maggio 2023 Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/159 del 15 febbraio 2024

Annualità 2024



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

### **INDICE**

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 - Oggetto dell'avviso	4
Art. 4 - Dotazione finanziaria	5
Art.5 - Importo massimo delle agevolazioni	6
Art. 6 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
Art.7 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa	8
Art.8 - Tipologie di spesa ammissibili	8
Art. 9 – Spese non ammissibili e limitazioni	10
Art.10 – Misura, durata e quantificazione delle agevolazioni	12
Art. 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda	14
Art.12 - Documentazione da allegare alla domanda	15
Art.13 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni	17
Art.14 - Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni	18
Art. 15 – Controlli e richiesta integrazioni	19
Art. 16 – Rinuncia	20
Art. 17 – Responsabile del Procedimento	20
Art. 18 – Ricorsi e foro competente	20
Art. 19 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti	21
Art. 20 – Privacy	21
Art. 21 – Disposizioni finali	23



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

#### Art. 1 - Premessa

La Regione Sardegna intende supportare gli investimenti e sostenere l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari previsti:

- dall'art. 37 della <u>Legge 25 luglio 1952, n. 949</u>
- dall'art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240.

A tal fine, con <u>Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/38 del 18 maggio 2023 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/159 del 15 febbraio 2024</u>, sono state approvate le <u>modalità operative</u> che disciplinano la concessione delle seguenti tipologie di contributo:

- ✓ <u>Per le operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949</u>per le quali possono essere concessi:
  - contributi in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993;
  - contributi in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999;
- contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.
- ✓ Per le operazioni di locazione finanziaria (o leasing) di cui all'art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, per le quali possono essere concessi:
- contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n.240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- contributi in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n.144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
- contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

In attuazione della DGR18/38 del 18 maggio 2023, il presente avviso disciplina i requisiti e le modalità di accesso alle due tipologie di agevolazione; esso riporta le disposizioni comuni a entrambe le agevolazioni e quelle specifiche, come di seguito precisato:

- **gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21** contengono le disposizioni comuni applicabili a entrambe le tipologie di contributo;
- **gli articoli 3, 8, 9, 10, 12** contengono le disposizioni specifiche suddivise in paragrafi distinti, uno per le operazioni a credito agevolato finanziate ai sensi della Legge 949/1952 e una per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) finanziate ai sensi della Legge.240/1981.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

www.regione.sardegna.it, unitamente a eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La gestione della procedura di presentazione delle domande di agevolazione e dei procedimenti relativi alla loro istruttoria e ai successivi controlli è affidata alla società Artigiancassa spa, individuata dall'amministrazione regionale tramite procedura ad evidenza pubblica quale Soggetto istruttore.

#### Art. 2 - Definizioni

Assessorato Competente: Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

Avviso: il presente Avviso pubblico;

**Beneficiario**: il soggetto iscritto nel Registro delle Imprese, avente sede legale in Sardegna che abbia realizzato l'investimento all'interno del territorio regionale e stipulato con le Banche contratti di finanziamento a sostegno della predetta operazione di investimento, per l'esercizio di una delle attività indicate nell'art.3 della Legge (Art.8 del presente Avviso);

Codice ATECO: una combinazione alfanumerica che identifica un'attività economica associata all'impresa;

**Concessione**: atto amministrativo con il quale si concedono le agevolazioni e che permette di impegnare le risorse finanziarie nel bilancio della Regione;

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (DSAN): atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con le modalità previste dall'articolo 47 del DPR 445/2000;

**Domanda di agevolazione**: l'istanza di partecipazione da presentare attraverso la piattaforma *online*, con le modalità indicate all'art. 11 e 12 del presente Avviso;

**Soggettoistruttore**: soggetto selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Impresa beneficiaria: la persona giuridica ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste;

**Operazione di credito**: il finanziamento obbligatorio stipulato con una Banca iscritta all'Alboprevisto dall'art. 13 del D.lgs.1° settembre 1993, n. 385 a favore del soggetto proponente. Il finanziamento può essere direttamente collegato all'investimento o di mero sostegno all'esercizio dell'attività, di importo minimo pari a €.5.000,00 e stipulato a titolo oneroso;

Soggetto responsabile della misura di supporto: Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Soggetto presentatore: il soggetto delegato dal soggetto proponente per la presentazione delladomanda;

Soggetto proponente: l'impresa che presenta domanda a valere sul presente avviso.

Art. 3 - Oggetto dell'avviso

Il presente Avviso disciplina:



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO -Legge n.949/1952

ovvero la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso l'erogazione di contributiin conto capitale e in conto interessi associato aun finanziamento pubblico a condizioni di mercato, come di seguito indicato:

- a) **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:** per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il **contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento** vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).
- b) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al successivo art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi.
  - L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
- c) CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi o in conto canoni è garantito - in misura parialmeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie.

### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

ovvero la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, attraverso l'erogazione di contributi in conto canoni ed in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all'acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana, come di seguito indicato:

- a) CONTRIBUTO IN CONTO CANONI: determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%, secondo le modalità precisate al successivo articolo 10;
- CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: nella misura del 40% della spesa ammissibile, nei limiti di cui al successivo art. 9, erogato unitamente al contributo in conto canoni calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 10;
- c) CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantito in misura parialmeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie.

Art. 4 - Dotazione finanziaria



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

Le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso per l'anno 2024, sono pari rispettivamente a:

- euro 22.000.000,00 da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti;
- euro 400.000,00 da destinare ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione dei costi di garanzia.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie precedentemente indicate.

In caso di esaurimento delle risorse stanziate in uno dei due capitoli sopra indicati, sarà concesso esclusivamente il contributo finanziabile (solo conto capitale, o solo conto interessi, canoni e garanzia).

### Art.5 - Importo massimo delle agevolazioni

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 c.d *de minimis* come sotto meglio specificato.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis" superiori a euro 300.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

#### Art. 6 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo, presentino cumulativamente i seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

- 1. le imprese iscritte all'Albo delle Imprese **Artigiane** e/o **annotate con la qualifica di impresa artigiana** (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016. L'iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta:
  - per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo,
  - per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.
- 2. Le imprese richiedenti devono avere sede legale e operativa in Sardegna ed essere attive alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento nonché al momento di erogazione dello stesso.
- 3. Le imprese che:



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
- non siano destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- dichiarino l'identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiducianti e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie della richiedente;
- non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art.6, comma 3, della L.R. n. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla L.R. n. 16/2021 e dalla D.G.R. n. 8/42 del 19/02/2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali";
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente, o altra società presso la quale lo stesso operi in qualità di legale rappresentante o amministratore, non ricada in una o più delle condizioni previste dall'articolo 14 comma 1 della L.R. n.5 dell'11.04.2016;
- l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superino il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non siano operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- attivino un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;
- siano in regola con le disposizioni ai sensi del D.M. n. 40/2008 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di quanto previsto ai sensi della L. n. 205/2017;



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

- siano in regola con le disposizioni previste dalla L. n. 161/2017 e successive modifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 19/01/2018;
- che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- non siano incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

### Art.7 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e tipologie di spesa

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati **entro 12 mesi precedenti** la presentazione della domanda dall'impresa artigiana per l'esercizio dell'attività primaria risultante dalla visura camerale.

Le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, devono prevedere che l'investimento sia completato entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento bancario per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati) e 6 mesi per tutti gli altri investimenti.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 14 della Legge Regionale 19 Dicembre 2023, n. 17, sono inoltre ammessi gli investimenti conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al precedente paragrafo alla data del 12 luglio 2023 (data di chiusura dello sportello 2023) e fino alla data di scadenza del presente avviso.

Dal momento di completamento dell'investimento, o dalla data dell'ultima spesa effettuata, ovvero dalla consegna del bene in caso di operazioni di leasing, inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta del soggetto istruttore potrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

L'investimento deve comunque essere concluso e rendicontato alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa artigiana per l'esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell'ambito di un processo produttivo indistinto.

### Art.8 - Tipologie di spesa ammissibili

#### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO-Legge n.949/1952

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:

a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);

- b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- c) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero usati, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:

- a) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- b) una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
  - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costodi materiale simile nuovo;
  - le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sonoconformi alle norme ed agli standard pertinenti.

La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinate cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo sono agevolabili per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

Sono ammissibili al finanziamento le operazioni di locazione finanziaria che abbiano per oggetto:

- a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. La locazione del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione/sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, devono essere prodotte:

- a) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- b) una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo delmateriale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sonoconformi alle norme standard pertinenti.

La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

### Art. 9 – Spese non ammissibili e limitazioni

Non sono ammissibili, o sono ammissibili con limitazioni, le operazioni di seguito descritte per ciascuna tipologia di intervento

#### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949/1952

#### a. Beni immobili:

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile,



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente.

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti di cui al primo capoverso, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria per le quali è ammesso il 100% della spesa.

#### b. Mezzi mobili:

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i suv e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali.)

#### c. Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da di porto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri).

Gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Legge n. 240/1981

#### a. Beni immobili:

Per gli immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria per le quali è ammesso il 100% della spesa.

#### b. Mezzi mobili:

Non sono agevolabili le autovetture (compresi i suv e i van) di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali.)

#### c. Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50%.

Sono invece ammissibili ad agevolazione nella misura del 100% esclusivamente i natanti (unità da di porto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10metri).

Gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

#### Art.10 – Misura, durata e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione. Limitatamente al contributoin conto interessi, in conto canoni, e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione informa attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Di seguito, per ciascuna tipologia di agevolazione, è descritta in dettaglio la modalità di calcolo degli importi concedibili.

#### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949/1952

#### a. Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato inmisura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto difinanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery">https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery</a> interestrates/reference-and-discount-rates en).

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- a) quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- b) otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- c) sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

#### b. Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 9, erogato unitamente al contributo in conto interessi, o in conto canoni in caso di operazioni di leasing.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

#### c. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura parialmeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n.326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda diagevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA - Legge n. 240/1981

#### a. Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%. Esso è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52 di cui al precedente paragrafo.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione<sup>8</sup>, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi perbeni mobili e a 12 mesi per beni immobili.

#### b. Contributo in conto capitale

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

#### c. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

### Art. 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 2 maggio 2024 e fino alle ore 14:00 del 3 giugno 2024, attraverso il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <a href="https://sipes.regione.sardegna.it/">https://sipes.regione.sardegna.it/</a>.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES;
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è generata dal sistema una volta completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti; il file pdf della domanda deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità o suo procuratore, e ricaricato nel sistema.

Fermo restando che saranno finanziate esclusivamente le imprese beneficiarie nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale provvederà alla chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, incrementato di una quota percentuale pari almeno al 5% dello stanziamento, al fine di consentire lo scorrimento in caso di economie derivanti da istruttorie negative.

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili risorse derivanti da istruttorie negative.

Eventuali comunicazioni di termine/sospensione saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Dalla data di trasmissione della domanda firmata e completa della documentazione indicata decorrono i termini per l'avvio dell'istruttoria e la concessione delle agevolazioni.

La domanda contiene le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delledichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.

La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000¹.

Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario. Si specifica che è possibile presentare un'unica istanza per operazioni di credito agevolato (L.949/1952) e per operazioni di leasing (L.240/1981) a condizione che per le prime sia presentato un contratto di finanziamento bancario, e per le seconde un contratto di locazione finanziaria.

#### Art.12 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, presentata secondo modalità descritte al precedente articolo 11, deve essere allegata la seguente documentazione, pena la non ricevibilità della domanda:

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949 /1952

- 1. Documenti attestanti il pagamento:
  - Copia delle fatture o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando il modello allegato al presente avviso;
  - Solo in caso di presentazione di fatture:
    - quietanze di pagamento delle fatture, ovvero ricevuta bancaria, ricevuta di contrassegno;
    - dichiarazione liberatoria resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione ne patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.
- 2. Contratto di finanziamento con allegata copia del piano di ammortamento;
- 3. Nel caso di acquisto o locazione di immobili:
  - a. Atto di provenienza dell'immobile/rogito notarile (per acquisto dell'immobile);
  - b. contratto registrato dal quale risulti il diritto di godimento dell'immobile di durata residua noninferiore a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (terreno e/o fabbricato, per il caso di ristrutturazione di immobile detenuto in locazione);
- 4. Nel caso di investimenti immobiliari, planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.
- 5. Nel caso di opere murarie, dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sotto scritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza o di un tecnico della Banca finanziatrice, attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA - Legge n. 240/1981

- 1. Contratto di leasing con allegata copia del piano di ammortamento;
- 2. Copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- 3. Planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

#### Per entrambe le operazioni

- 1. DURC regolare in corso di validità;
- 2. Dichiarazione antimafia per i titolati, i soci e i familiari conviventi (solo nel caso in cui la somma delle agevolazioni richieste sia superiore o uguale a euro 150.000,00) secondo i modelli allegati al presente



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

avviso;

- 3. In caso di richiesta contributo per la riduzione dei costi di garanzia, attestazione dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia rilasciata dal Confidi;
- 4. Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:
  - dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
  - dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
    - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
    - le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete e le domande presentate dai Soggetti proponenti che non possiedono i requisiti specificati nel presente avviso, saranno rigettate.

# Art.13 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello<sup>2</sup>, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.lgs. 123/98. L'attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di investimento e l'ammissibilità delle spese.

La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione sarà effettuata dal soggetto Istruttore e verterà sui contenuti riportati nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'art.4 del presente Avviso, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni dall'approvazione degli elenchi dei beneficiari da parte del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, che si riunisce a completamento della fase istruttoria, e previo esito positivo dei seguenti controlli previsti dalla normativa vigente:

- Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sul rispetto della soglia de minimis e sull'assenza di segnalazioni c.d. Deggendorf;
- per le agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, l'impresa beneficiaria sarà sottoposta alle verifiche antimafia mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012. A tal fine, sarà

<sup>2</sup>D.lgs. 123/98, art. 5, comma 3. Procedura valutativa. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

richiesta la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, secondo i modelli allegati al presente avviso, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli suddetti sui titolari dell'impresa e familiari conviventi;

- la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016 attraverso la consultazione del Registro debitori dell'amministrazione regionale. Si precisa che ai sensi dell'art.14 comma 3 della stessa L.R. n. 5/2016, "l'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta".

Gli elenchi delle imprese beneficiarie delle concessioni saranno consultabili nella sezione di pubblicazione dell'avviso e nelle Liste elenchi dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: <u>Liste Elenchi.</u>

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese a seguito dell'esito positivo delle seguenti verifiche:

- a) verifica della regolarità del DURC<sup>3</sup>;
- b) verifiche inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

#### Art.14 - Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto interessi:

- beni immobili 10 anni;
- beni mobili 5 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto all'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 e ss.mm.ii.



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Eventuali variazioni straordinarie dell'impresa beneficiaria dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione regionale e all'ente istruttore per le successive valutazioni.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Oltre ai precedenti casi sopra menzionati, l'Amministrazione regionale procede comunque alla revoca delle agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice, la società di locazione finanziaria e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, per tutta la durata del contratto di finanziamento o locazione finanziaria, la sussistenza delle condizioni, e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

Art. 15 – Controlli e richiesta integrazioni



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

L'Amministrazione Regionale potrà effettuare idonei controlli, *ex ante* e/o *ex post* concessione, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e sulla verifica dei dati dichiarati negli allegati alla Domanda di Agevolazione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000.

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, accertate anche successivamente alla determinazione di ammissibilità, il Direttore del Servizio competente procederà alla revoca delle agevolazioni.

Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Soggetto Istruttore e il competente Assessorato possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto proponente concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per il riscontro. La richiesta sospende i termini di istruttoria della posizione. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti comporta la decadenza della domanda.

Non è in alcun modo sanabili in sede di soccorso istruttorio la mancanza degli elementi minimi necessari alla valutazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, di cui agli articoli 6 e 7, oltreché il mancato invio dei documenti richiesti come obbligatori di cui all'art.12.

#### Art. 16 - Rinuncia

I beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte alle agevolazioni richieste, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'indirizzo PEC: <a href="mailto:tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it">tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it</a>.

Con apposito atto l'amministrazione disporrà la revoca totale o parziale della concessione, e il recupero delle somme qualora già erogate.

### Art. 17 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art.5 della L.241/90 è la dott.ssa Maria Giovanna Pinna, responsabile del settore Incentivi e normativa Imprese artigiane del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

#### Art. 18 – Ricorsi e foro competente

Gli atti adottati in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. Del D.lgs.104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. P. R.24 novembre1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello diCagliari.

#### Art. 19 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti

Il presente Avviso è reperibile sul sito <u>www.regione.sardegna.it</u>, sezione Bandi e gare dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio).

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere inoltrate all'indirizzo PEC <a href="mailto:tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it">tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it</a>, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al seguente indirizzo mail: <a href="mailto:tur.urp@regione.sardegna.it">tur.urp@regione.sardegna.it</a> o attraverso i contatti di Artigiancassa - sede di Cagliari reperibili sul sito alla pagina <a href="mailto:contatti">Contatti</a>.

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" (FAQ) sul sito <a href="https://www.regione.sardegna.it">www.regione.sardegna.it</a>, nella medesima sezione nella quale è pubblicato l'avviso.

Eventuali richieste di carattere strettamente tecnico sul funzionamento della piattaforma potranno essere inoltrate al servizio di assistenza SIPES al seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:supporto.sipes@sardegnait.it">supporto.sipes@sardegnait.it</a>, secondo le modalità meglio precisate nella Guida alla presentazione della domanda, disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso, alla quale si rimanda per qualsiasi informazione relativa alla procedura di registrazione dell'utenza e alla presentazione della domanda.

#### Art. 20 - Privacy

La Regione Autonoma della Sardegna (Regione), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale e P.IVA80002870923, presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità diseguito indicate.

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini della concessione di agevolazioni in conto interessi e in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciale. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari delle agevolazioni, gestione e monitoraggio dell'intervento, al fine del raggiungimento degli obiettivi del medesimo.

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazionemediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove siapossibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto ai dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di unespresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di assenso al trattamento.

Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività digestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 Codice Privacy e art.15 GDPR e precisamente:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
  - e) dei soggetti o dellecategorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- di ottenere:



Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese

- a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione deidati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui allelettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dicoloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sirivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dirittotutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in caricoalla Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio è il Direttore Generale pro tempore, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n.21/8 del 24.04.2018 e del Decreto Presidenziale n.48 del 23.05.2018, tel.0706067270 pec: turismo@pec.regione.sardegna.it.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r aRegione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, oppure una PEC all'indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it.

#### Art. 21 – Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

La Direttrice del Servizio Valentina Tagliagambe